

VADEMECUM HOBBISTI – LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

É entrata in vigore il 1° gennaio 2014, la legge regionale relativa alla Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica”(n. 4 del 24 maggio 2013 - art. 7bis), che disciplina le modalità e i requisiti di partecipazione degli hobbisti ai mercatini.

Sono definiti **HOBBISTI** tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione per il commercio, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti.

NON rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

L'hobbista deve essere in possesso di un **tesserino identificativo** - rilasciato dal Comune di residenza oppure, per i residenti in altra regione, dal Comune di Bologna.

Il **costo del tesserino è di 100 euro** (diritti di istruttoria), e per i residenti nel comune di Rimini l'importo è da versare su c/c nr 13917471 intestato a: Tesoreria Comune di Rimini - causale: richiesta tesserino identificativo hobbisti. Il tesserino contiene generalità, foto e trenta spazi vuoti corrispondenti al numero massimo di **manifestazioni alle quali è possibile partecipare durante l'anno solare** di validità del tesserino; tali spazi devono essere vidimati dal Comune dove si tiene la manifestazione in occasione di ogni mercatino al quale l'hobbista partecipa.

Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; tale tesserino, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo corredato della ricevuta di bonifico. Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Ciascun hobbista deve consegnare, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni, il relativo prezzo al pubblico, la **provenienza** e il **tetto massimo del loro valore**. Non è possibile vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00 e il valore complessivo della merce esibita non può essere superiore a euro 1.000,00.

Gli hobbisti pagano l'occupazione del suolo pubblico, mentre non sono tenuti ad avere la partita Iva né il Durc (Documento unico di regolarità contributiva).

Con la delibera n. 2065 (approvata il 23 dicembre 2013) la Giunta regionale ha specificato che **la**

nuova normativa non si applica ai minori di diciotto anni, limitatamente alle manifestazioni loro riservate, né a chi partecipa a **mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche**, quando esse non abbiano una prevalente finalità commerciale. **È entrata in vigore il 1° gennaio 2014, la legge regionale relativa alla Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica** (n. 4 del 24 maggio 2013 - art. 7bis), che disciplina le modalità e i requisiti di partecipazione degli hobbisti ai mercatini.

Per informazioni:

Settore Attività Economiche e Produttive

Comune di Rimini - Ufficio 4

Via Rosaspina n. 7

Telefono:0541 704705

Cosa occorre:

- L'elenco dei beni in esposizione o in vendita, la provenienza e il tetto massimo del loro valore,
- per i residenti del Comune di RIMINI, ricevuta di bonifico effettuata ai sensi della stessa di euro 100,00 su c/c nr. 13917471 intestato a Tesoreria Comune di Rimini con causale: richiesta tesserino identificativo hobbisti.

Normativa:

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2013, n. 4: Individuazione delle caratteristiche e delle modalità di richiesta del tesserino degli hobbisti.

Definizione delle comunicazioni annuali alla Regione.

Delibera di Giunta Regionale n. 2065 del 23/12/2013.